



COMUNE DI ABBATEGGIO
Provincia di Pescara

ALBO 330

Prot. nr. 2442

29-11-2021

AVVISO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE
09.12.1998, N° 431 ANNUALITA' 2020.

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 431/1998 Comunicazione Regione Abruzzo prot. RA/294057 del 08.10.2020 pervenuta presso l'Ente in data 21.10.21 ed assunta al protocollo n°2240

Considerato che nella suddetta comunicazione la Regione Abruzzo invita i Comuni ad emanare entro il 30.11.2021 apposito avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti, specificando i requisiti richiesti di seguito elencati, per poter beneficiare dei contributi di cui trattasi;

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06/02/2007, n° 30);
- c) Cittadinanza di uno Stato non UE, purchè in possesso del titolo di soggiorno valido;
- d) Residenza nel Comune di ABBATEGGIO in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- e) Titolarità di un contratto di locazione, regolarmente registrato che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9, i contratti devono essere registrati entro il 2019;
- f) Limite di reddito:
 - (fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2019 (€ 13.192,92 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito non risulti inferiore al 14% ;
 - (fascia B) reddito annuo imponibile complessivo non superiore ad €. 15.853,63 rispetto al quale la incidenza del canone di locazione non risulti inferiore al 24% ;

Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art.21 della legge n.457 del 05.08.1978; "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento".

Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art.11, Legge n° 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2 , art.10, legge n° 431/98).

Si invitano pertanto i soggetti in possesso dei requisiti suddetti a presentare, presso l'Ufficio protocollo del Comune la richiesta per la concessione di tali contributi integrativi, entro e non oltre il 30.12.2021 indicando i seguenti requisiti essenziali;

- 1) Composizione del nucleo familiare;
- 2) Reddito del nucleo familiare ripartito secondo la provenienza del reddito stesso (pensione, lavoro dipendente, autonomo, altro) conseguito nell'anno 2019;
- 3) Superficie convenzionale dell'alloggio determinata ai sensi dell'art.13 della Legge n° 392/78
- 4) Ammontare annuo del canone di locazione corrisposto nell'anno 2019;

All'istanza dovrà essere allegata copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, e della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2019.

La modulistica per la richiesta potrà essere ritirata presso il Comune.

IL SINDACO

Ing. Gabriele L. Di Pierdomenico

